



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Settore Finanziario

Relazione Tecnica su Piano di Razionalizzazione Art. 20 TUSP

PREMESSA

Il TU sulle Partecipate Pubbliche, D. LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro *razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del D. LGS. n. 175/2016.

Il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

La partecipazione a società di capitali si colloca, quindi, in un percorso di valutazione complessiva del sistema pubblico, in cui la scelta dell'Amministrazione si assesta su criteri determinati ex lege.

Il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario. La Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la Deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D. Lgs. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività".

L'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle

proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo).

L’art. 4 comma 2 prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione. Inoltre la Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con Deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019 precisa che “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”.

In secondo luogo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, ossia la legittimità della partecipazione, l’art. 20 del TUSP prevede che, qualora l’amministrazione detenga partecipazioni, dirette o indirette, dovrà annualmente analizzare l’assetto complessivo delle proprie società ed eventualmente, ove ne ricorrono i presupposti, redigere un piano di riassetto. La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell’assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell’articolo 20, un meccanismo di verifica e di monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle Amministrazioni, prodromico ad una valutazione razionale circa le scelte da attuare.

Il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 e che dunque:

- non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;
- non rientrino nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività espressamente consentite;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell’applicazione di questo criterio si richiama l’art. 26 comma 12-quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale.

Il Piano di Razionalizzazione è, ai sensi del citato art. 20, da adottarsi anche ove dall’analisi dell’assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Gli elementi di legittimità delle partecipazioni societarie vengono individuati dall’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in primo luogo nella attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali – vincolo di scopo (vedasi a tal proposito la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia –

n. 77/2020).

L'attività svolta deve essere inquadrabile e riconducibile nelle seguenti categorie, definite ai sensi dell'art. 4 comma 2 come le sole che consentono il mantenimento della partecipazione:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle relative funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Restano ferme, quindi ammesse, le ulteriori ipotesi previste espressamente dal legislatore, nei successivi commi dell'art. 4, che possono considerarsi derogatorie ed eccezionali (Corte dei Conti Lombardia Deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019).

Tra le ipotesi derogatorie rientra la previsione del comma 3 dell'art. 4:

“Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio le amministrazioni pubbliche possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” nonché del comma 7 del medesimo art. 4:

“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Tali elementi devono essere correlati a motivazioni di carattere economico, ex art. 5 D. Lgs. 175/2016, e s.m.i., cui deve aggiungersi una valutazione generale sugli assetti organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte dall'Amministrazione Pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. n. 175/2016, occorre verificare, ed eventualmente

rilevare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

La decisione di mantenere o meno una partecipazione deve essere valutata alla luce della convenienza, per l'ente, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico. Deve essere ponderata anche la qualità e la fruibilità del servizio da parte dell'utenza. Il "bene comune" è obiettivo primario.

L'interesse in capo alla partecipata di continuare la propria attività a favore del Comune non deve essere il motivo del mantenimento.

La Società partecipata può quindi essere considerata uno strumento per la gestione operativa dei servizi, orientata al perseguimento di adeguati livelli di efficacia, efficienza ed economicità della propria performance e della performance dell'ente, nel rispetto della missione pubblica.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.

OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Laddove, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, si riscontrino situazioni di illegittimità delle partecipazioni, occorre in primo luogo rilevare nel Piano di razionalizzazione tali condizioni e quindi predisporre un piano di riassetto attivando le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del Testo Unico.

I Piani di Razionalizzazione periodica di cui ai commi 1 e 2 del Testo Unico devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine quindi di descrivere ed eventualmente razionalizzare l'assetto complessivo delle

partecipazioni dell'Ente, si redige il presente documento ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Tusp n. 175/2016.

IL QUADRO DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Alla data del 31/12/2023, quale data prevista dall'Art. 20 del TUSP, le partecipazioni in società risultano essere:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AMAGA S.p.A.	05130500969	1,41%
CAP HOLDING S.p.A.	13187590156	0,0001%

Partecipazioni indirette detenute attraverso CAP HOLDING S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	NOTE
CAP EVOLUTION s.r.l.	03988160960	100%	TRAMITE CAP HOLDING S.p.A.
PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	02234900187	10,10%	TRAMITE CAP HOLDING S.p.A.
ROCCA BRIVIO SFORZA s.r.l. in liquidazione	07007600153	51,04%	TRAMITE CAP HOLDING S.p.A.
FODAZIONE CAP	97473230155	100%	TRAMITE CAP HOLDING S.p.A.
NEUTALIA s.r.l.	03842010120	33,00%	TRAMITE CAP HOLDING S.p.A.
ZERO s.p.a.	85004470150	80%	TRAMITE CAP HOLDING S.p.A.

Partecipazioni indirette detenute attraverso AMAGA S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	NOTE
------------------	----------------	--	------

	PARTECIPATA		
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE s.r.l.	13476050151	9,22%	TRAMITE AMAGA S.p.A.

Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, quanto meno dal punto di vista numerico, espone risultati meritevoli di considerazione; si ritiene utile, nel proseguo della relazione rappresentare quindi le condizioni che riguardano le società (rimaste) partecipate alla data del 31/12/2023, così come previsto dall'Art. 20 del TUSP.

Relazione tecnica analitica per singolo organismo partecipato

AMAGA SpA – partecipata al 1,41%

La partecipazione al Capitale Sociale di AMAGA S.p.A. è finalizzata alla realizzazione di servizi di interesse generale e di autoproduzione di cui all'art. 5 del vigente Statuto nell'ambito dei requisiti di cui all'Art. 4 comma 1 del TUSP.

Ad oggi la Società gestisce i seguenti servizi “*in house*”:

- Gestione Farmacie Comunali;
- Raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e gestione ecocentro.
- Incasso TARI;
- Gestione conduzione e manutenzione impianti termici di proprietà comunale;
- Sgombero Neve;
- Manutenzione e conduzione cimitero;
- Manutenzione verde pubblico;

Su affidamento del Comune di Motta Visconti la società AMAGA S.p.A. si occupa di

- Raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e gestione piazzola ecologica nel Comune di Motta Visconti;
- Con atto C.C. n. 35 del 30/05/2022 è stata affidata ad AMAGA S.p.A. la gestione amministrativa della TARIP (Tariffa Rifiuti Puntuale) a partire dal 01/01/2023;

Il mantenimento della partecipazione è strettamente connesso alla possibilità di fruire dei servizi erogati dalla società, servizi potenzialmente disponibili anche sul mercato.

Rispetto ai requisiti previsti dall'Art. 20 del TUSP, la Società appare non aver alcuna fattispecie rientrante tra i requisiti previsti per l'adozione di un Piano di Razionalizzazione, fatta salva “la necessità di contenimento dei costi di funzionamento” (comma 2 lettera f), fattispecie valevole in astratto per ogni società partecipata.

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 19/04/2024 recante: “Indirizzi/obiettivi alla società AMAGA S.p.A.. Rendicontazione anno 2023 e attribuzione anno 2024” l'azione

amministrativa di AMAGA s.p.a. è stata ritenuta conforme agli atti di indirizzo e di programmazione approvati attraverso l'adozione della deliberazione di C.C. n. 23 del 18/05/2023 recante “Rendicontazione anno 2022 ed attribuzione anno 2023”.

Tra gli obiettivi perseguiti nell'anno 2023, sono rientrati i seguenti:

1. *Incidenza della spesa del personale (Obiettivo definito anche in adempimento all'Art. 19 comma 5 del TUSP): la spesa di personale (quota dipendenti e quota lavoro interinale) non potrà superare una percentuale del 40% del valore della produzione*

Il rapporto tra la spesa del personale ed il valore della produzione si è attestato al 39%, inferiore pertanto alla soglia del 40% di cui all'art. 19 comma 5 del TUSP.

La valutazione dell'Organo di Controllo Analogico Congiunto ha evidenziato che i risultati conseguiti sono stati ritenuti conformi agli obiettivi ed agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale.

Sia nel Piano di Revisione straordinaria che nelle successive Revisioni Periodiche era previsto il mantenimento della partecipazione nella società in quanto ritenuta strategica, e si ritiene in questa sede di confermare tale valutazione.

In conclusione dall'esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società riferite ai diversi servizi sopra elencati sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come “servizio di interesse generale” ai fini di cui all'art. 4, comma 2,
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- non svolge attività analoga o similare a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;

Tra gli obiettivi posti alla società ci sono quelli relativa al contenimento dei costi di funzionamento. Non necessitano provvedimenti di aggregazione.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene di considerare ancora strategica la partecipazione nella società, che non necessita di provvedimenti di razionalizzazione e quindi di **CONFIRMARE IL MANTENIMENTO**.

Cap Holding SpA - Partecipata al 0,0001%

La Società è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale - servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio. La partecipazione è mantenuta in funzione dell'attribuzione a CAP Holding S.p.A della

gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale di riferimento per il Comune di Motta Visconti. Inoltre, l'esigua partecipazione azionaria non consente al Comune di Motta Visconti di intraprendere interventi in modo svincolato dagli altri Comuni Soci; ogni azione sulla Società è definita in sede di assemblea di coordinamento dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale.

Anche nei confronti delle partecipazioni indirette:

- CAP EVOLUTION s.r.l. partecipata al 100% da CAP Holding S.p.A.
- PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. partecipata al 10,1% da CAP Holding S.p.A.
- FONDAZIONE CAP partecipata al 100% da CAP Holding S.p.A.
- NEUTALIA s.r.l. partecipata al 33% da CAP Holding S.p.A.
- ZERO S.p.A. partecipata all'80% da CAP Holding S.p.A.

si ritiene valido quanto affermato nei confronti dei CAP Holding S.p.A..

Per quanto riguarda invece Rocca Brivio Sforza Srl partecipata al 51,04% da Cap Holding, risulta che la stessa è stata posta in liquidazione. Si è quindi in attesa del completamento della fase di liquidazione.

Relazione sull'attuazione del Piano (Art. 20 comma 4 TUSP)

Con delibera di C.C. nr. 4 del 19/04//2024 recante: "Indirizzi/obiettivi alla società AMAGA S.p.A.. Rendicontazione anno 2023 e attribuzione anno 2024" è stata approvata la rendicontazione del DUP 2023 in cui erano confluiti anche gli obiettivi del Piano di Razionalizzazione per i quali sono state prodotte specifiche schede di rendicontazione, esaminate e approvate dal Consiglio Comunale con delibera di cui sopra, che si propone quali parti integranti della Relazione tecnica di cui all'art. 20 comma 4 del TUSP.

Motta Visconti, 19 novembre 2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Cosimo Rosario Francione

(firmato digitalmente ai sensi di legge)